

**Edizione di martedì 6 marzo 2018**

**CONTENZIOSO**

**L'omesso invio della comunicazione di irregolarità**  
di **Luigi Ferrajoli**

**CONTROLLO**

**Revisione legale e procedure di conferma esterna – 1° parte**  
di **Francesco Rizzi**

**PENALE TRIBUTARIO**

**La responsabilità amministrativa degli enti nei reati tributari**  
di **Marco Bargagli**

**CONTENZIOSO**

**No al raddoppio del contributo unificato nel processo tributario**  
di **Angelo Ginex**

**AGEVOLAZIONI**

**Detrazione canone di locazione non cumulabile con il “contributo affitti”**  
di **EVOLUTION**

## CONTENZIOSO

---

### ***L'omesso invio della comunicazione di irregolarità***

di **Luigi Ferrajoli**

La Suprema **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 26450/2017](#), è tornata ad occuparsi della questione inerente alla **legittimità** di una **cartella di pagamento** emessa dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di **"controllo formale"** esperito a norma dell'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#), in assenza del preventivo invio della **comunicazione di irregolarità** (cosiddetto avviso bonario).

La CTR aveva annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale di una dichiarazione determinante l'iscrizione a ruolo di maggiori imposte; la cartella era stata ritenuta nulla in quanto **priva di motivazione in ordine alle ragioni dell'iscrizione a ruolo**, inoltre l'Ufficio non aveva fornito prova della notifica dell'avviso bonario, adempimento contemplato come obbligatorio dal comma 3 del richiamato [articolo 36-bis](#).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate; i motivi di doglianza posti a base del ricorso coprono gran parte delle questioni normalmente ricorrenti in contenziosi riguardanti **l'omesso invio della comunicazione di irregolarità al contribuente** a seguito di "controllo formale".

Al riguardo, occorre premettere che, prima di procedere alle **iscrizioni a ruolo** derivanti dalla **liquidazione di tributi** risultanti da dichiarazioni e a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento, l'Amministrazione deve:

1. inviare al contribuente la **comunicazione di irregolarità**, nelle sole ipotesi in cui dai controlli automatici emergano un **risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione** oppure un'imposta o una maggiore imposta, **allo scopo di "evitare la reiterazione di errori e (...) consentire la regolarizzazione degli aspetti formali"**;
2. invitare, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente a fornire i **chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti** entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione (ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, L. 212/2000](#)).

La Corte di Cassazione ha statuito come, nel caso di specie, **l'obbligo di invio non ricorresse**, in quanto la cartella risultava essere stata emessa a seguito di **disconoscimento** di un **credito Iva** e di **perdite** relative a un precedente anno di imposta in ragione dell'omessa presentazione della relativa dichiarazione *"senza alcuna rettifica delle predette imposte e senza che emergessero errori, ovvero irregolarità nella dichiarazione"* **sanabili sotto il profilo formale** ovvero, in ogni caso, necessariamente da rimettere all'attenzione del contribuente al fine di evitare il

## riproporsi dei medesimi errori.

Anche con riferimento alla denunciata violazione dell'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, la Suprema Corte ha ritenuto che **non sussistesse** – nel caso di specie – alcun **obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente**, non ricorrendo **incertezze** su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Secondo i Giudici di legittimità, peraltro, l'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#) disciplinando la realizzazione, ad opera dell'Amministrazione Finanziaria, di “*controlli automatizzati, che suppongono un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo*”, **non impone al Fisco alcun obbligo di contraddittorio preventivo**, se non – come da inciso letterale della norma in commento – laddove ricorrano **profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione** (cfr. *ex plurimis*, [Cassazione n. 4024](#) e [8342](#) del 2012; [n. 459 del 2014](#)).

Il secondo motivo di ricorso opposto dall'Agenzia inerisce alla *vexata quaestio* della penalizzazione riportata dal contribuente per effetto **dell'omessa comunicazione di irregolarità**, ai fini dell'eventuale accesso al beneficio del pagamento delle relative **sanzioni in misura ridotta**.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di Cassazione ha sottolineato come, in linea con un consolidato orientamento, “*l'omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l'invalidità della cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti (come è invece nel caso in esame), perchè in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2*” (cfr., da ultimo, [Cassazione n. 13759](#) e [n. 11292 del 2016](#) e [n. 12023 del 2015](#)).

Infine, in tema di **motivazione della cartella di pagamento**, la Suprema Corte ha rammentato che “*è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui, in ipotesi di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973 ex articolo 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 54 bis com'è quello di specie, a seguito del quale si procede alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, l'atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, può essere motivato con mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa*”.

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTROLLO

---

### ***Revisione legale e procedure di conferma esterna – I° parte***

di **Francesco Rizzi**

Il revisore, allo **scopo** di individuare eventuali **errori significativi** a livello di singole **asserzioni** (nel caso in cui, ad esempio, abbia valutato il rischio di controllo e/o il rischio intrinseco a un livello medio-alto), **deve** svolgere particolari procedure di revisione, dette “**procedure di validità**” (*substantive procedures*).

A loro volta, le procedure di validità si distinguono in:

- procedure di **analisi comparativa**
- procedure di **dettaglio** (dette anche, più semplicemente, **test di dettaglio**).

All'interno di tale ultima categoria (test di dettaglio), un ruolo preminente viene svolto dalle **procedure di conferma esterna**, comunemente dette “**circularizzazioni**”.

Ad esse è interamente dedicato il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505**, secondo cui la conferma esterna è un “**elemento probativo** *acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circularizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato*”.

Esse, infatti, consistono in una **richiesta**, da parte del revisore, di **conferma** di un **saldo contabile** e/o di **informazioni** (accordi raggiunti, condizioni contrattuali sottoscritte, natura delle operazioni intercorse, stato del contenzioso, ecc.) rivolta a un soggetto “**esterno**” all'impresa (clienti, fornitori, consulenti, istituti di credito, assicurazioni, ecc.).

Esse consentono al revisore di acquisire **elementi probativi convincenti** e **attendibili** (in quanto forniti da soggetti esterni all'impresa) ai fini della **verifica**

- della **correttezza** dei **saldi** contabili,
- della plausibilità delle **stime** effettuate dalla direzione aziendale,
- dell'**assenza** di accordi **diversi** da quelli dei quali il revisore è a conoscenza.

Secondo il suddetto principio di revisione, le circularizzazioni possono **distinguersi** in:

- **richieste di “conferma positiva”**, qualora al destinatario venga chiesto di rispondere indicando **se sia in accordo o in disaccordo** con le informazioni contenute nella richiesta, **ovvero di fornire le informazioni richieste**;
- **richieste di “conferma negativa”**, qualora al destinatario venga chiesto di rispondere

**solamente se sia in disaccordo** con le informazioni fornite nella richiesta.

Nella **prassi** è maggiormente utilizzata la **prima** tipologia di circolarizzazioni (**richieste di “conferma positiva”**).

Dal **punto di vista operativo**, il revisore **seleziona** i soggetti a cui rivolgere le richieste di conferma e predispone il **testo** della richiesta (testo che dovrà indicare il revisore quale **mittente**). La società soggetta a revisione inserisce il testo nella propria **carta intestata** e lo **sottoscrive** (a cura del **rappresentante legale** della società). La **spedizione** (solitamente a mezzo posta o PEC) dovrà essere eseguita dal revisore o comunque sotto il suo **controllo**.

Qualora **non** pervenga la risposta dal destinatario, dovrà inviarsi una **seconda richiesta**, ove, per prassi, viene indicata la dicitura “*seconda richiesta*”.

Usualmente le circolarizzazioni vengono effettuate **dopo** la data di **chiusura del bilancio**, in modo da chiedere l'ammontare del saldo o altre informazioni **con riferimento a tale data**.

Alle richieste inviate ai destinatari in **formato cartaceo** viene sovente compiegata anche una **busta già affrancata** con l'indirizzo del revisore onde favorire il riscontro.

La scelta di quanta parte dei conti deve essere “circolarizzata” dipende dal **giudizio professionale** del revisore.

Con riferimento ai **conti** più comunemente “circolarizzati”, si utilizzano solitamente le seguenti **percentuali**:

- **100% dei conti**, per i c/c postali e bancari, debiti verso istituti di credito, assicurazioni, debiti e crediti intercompany;
- una **percentuale significativa** scelta in base a un metodo di **campionamento**, per i depositi cauzionali, clienti e fornitori, consulenti (tra cui avvocati e commercialisti), agenti.

Il revisore, inoltre, dovrà **attenzionare** e **controllare ogni passaggio**. Questo è per lui un preciso **dovere** stabilito dal suddetto principio di revisione, nel quale viene chiaramente precettato che “*il revisore, ... omissis ..., deve mantenere il controllo sulle richieste di conferma*”.

**Special Event**

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***La responsabilità amministrativa degli enti nei reati tributari***

di **Marco Bargagli**

Il **D.Lgs. 231/2001** ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina in **tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** (società, enti o associazioni anche prive di personalità giuridica).

In particolare, per **espressa disposizione normativa**, l'ente è responsabile per **particolari reati** (c.d. reati presupposto) commessi nel **suo interesse o a suo vantaggio** da **persone** che rivestono **funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione dell'ente** o di una **sua unità organizzativa** dotata di **autonomia finanziaria e funzionale** nonché da persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dello stesso ente (es. **amministratori, dirigenti e dipendenti** che agiscono **nell'interesse o a vantaggio** della persona giuridica).

Quindi, possiamo concludere che la **responsabilità dell'Ente** si aggiunge a quella delle persone fisiche, passando dal **tradizionale approccio** "*societas delinquere non potest*" alla **nuova prospettiva** "*societas delinquere potest*".

Come noto, nella lista dei **reati presupposto** tassativamente indicati dalla norma che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. [articoli 24 e ss. D.Lgs. 231/2001](#)), non **rientrano i reati penali tributari**.

Tuttavia, sulla base **dell'elaborazione giurisprudenziale**, anche **eventuali delitti di derivazione fiscale**, commessi in **forma associativa**, potrebbero comportare **pesanti conseguenze** ai fini dell'applicazione della **normativa in rassegna**.

Anzitutto la **Corte di cassazione**, sezione 3<sup>a</sup> penale, con [sentenza n. 46162 del 23.12.2015](#), ha confermato che le **disposizioni in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti** si applicano anche nelle ipotesi di **associazione per delinquere ex articolo 416 del codice penale**, a mente del quale quando **tre o più persone** si **associano allo scopo di commettere più delitti**, coloro che **promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione** sono puniti, per ciò solo, con la **reclusione da tre a sette anni**.

A parere degli ermellini, infatti, a norma dell'[articolo 5 D.Lgs. 231/2001](#) l'ente è responsabile per i reati commessi nel **suo interesse o a suo vantaggio** e nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la **sentenza di condanna**, la **confisca del prezzo o del profitto del reato** e, **quando non è possibile eseguire la confisca**, la stessa può avere ad oggetto **somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato**.



In via preliminare, il supremo giudice ha inoltre sancito che **tra i reati indicati nel citato D.Lgs. 231/2001**, in ordine ai quali **è configurabile l'illecito amministrativo dell'ente**, sono ricompresi i reati di tipo associativo ex [articolo 416 c.p.](#) mentre, in linea di principio, non sono indicati i **reati fiscali** di cui al **D.Lgs. 74/2000**.

Nel caso risolto in sede di legittimità, il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa in data 28 luglio 2014 aveva confermato il **decreto di sequestro preventivo per equivalente** avente ad oggetto **beni mobili, beni immobili e conti correnti**.

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che il **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente** è stato **correttamente applicato** in relazione al reato di associazione a delinquere ed **altrettanto correttamente** il Tribunale ha ritenuto, **richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità**, che il **profitto conseguito andasse individuato in quello derivante dai reati di frode fiscale** rientranti nel **programma associativo dell'organizzazione criminale transnazionale**.

Sempre in la suprema **Corte di cassazione**, sezione 3<sup>a</sup> penale, con [sentenza n. 24841](#) emessa in data **27 marzo 2013**, dopo alcune pronunce emesse in senso contrario sulla base del **principio di tassatività**, ha confermato la **responsabilità amministrativa dell'ente** anche per i **reati tributari** commessi in **forma associativa**.

In tale ultima circostanza, con ordinanza del 17 aprile 2012 il **Tribunale di Milano**, sezione del riesame, **confermava il decreto di sequestro preventivo** emesso dal GIP del medesimo tribunale nei confronti di una **società di capitali** indagata per l'illecito di cui all'[articolo 24-ter D.Lgs. 231/2001](#), in relazione al **delitto** di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. **finalizzato al reati di evasione fiscale** (ex [articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000](#)) **commesso dalle persone fisiche** che all'interno dell'ente avevano **rivestito un ruolo apicale**.

Gli ermellini hanno chiarito che la società è stata **oggetto di sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca per equivalente** in quanto **indagata**, ai sensi dell'[articolo 24-ter D.Lgs. 231/2001](#) per l'illecito di cui all'[articolo 416 c.p.](#), ossia l'**associazione per delinquere** finalizzata al compimento di **reati penali-tributari**.

Quindi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il sequestro disposto possa trovare **legittimazione nei delitti di tipo associativo** sopra indicati, **prescindendo dai reati-fine**.

In definitiva, il **profitto del reato di associazione per delinquere**, sequestrabile ai fini della successiva **confisca per equivalente**, è costituito dal **complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine**, dai quali è **del tutto autonomo** e la cui **esecuzione** è agevolata **dall'esistenza di una stabile struttura organizzata** e dal **comune progetto delinquenziale** ([Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 5869 del 27.01.2011](#)).

Tale **approccio interpretativo** è stato confermato anche dalla **prassi operativa** ed in particolare nel **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n.](#)

[1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza](#) (cfr. volume I – parte II – capitolo 3, “L’attività investigativa”, pag. 260 e ss.), ove viene posto in evidenza che, con l’**entrata in vigore dell’articolo 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001**, introdotto ad opera dell’[articolo 2, comma 29, L. 94/2009](#), è stato catalogato tra i reati presupposto della **responsabilità amministrativa degli enti** anche il **reato di associazione per delinquere**.

Da ciò consegue che, **ricorrendone le condizioni**, un’**entità giuridica** potrà essere **chiamata a rispondere** delle **sanzioni prescritte** dalla disciplina in rassegna (anche in punto di **aggressione cautelare dei beni sociali**), *“laddove i vertici aziendali (o persone loro sottoposte) pongano in essere, nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, un’associazione per delinquere, anche transazionale, finalizzata alla commissione di delitti tributari”*.

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,  
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Scopri le sedi in programmazione >



## CONTENZIOSO

---

### ***No al raddoppio del contributo unificato nel processo tributario***

di Angelo Ginex

La **Corte Costituzionale**, con la recentissima **sentenza n. 18 del 02.02.2018**, è stata chiamata a pronunciarsi sulla **legittimità costituzionale** dell'[\*\*articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002\*\*](#) in riferimento all'[\*\*articolo 111, comma 2, Costituzione\*\*](#), laddove esso venisse applicato nel **processo tributario**.

L'articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è **respinta integralmente** o è dichiarata **inammissibile o improcedibile**, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un **ulteriore importo a titolo di contributo unificato** pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*.

Secondo i Giudici rimettenti, **tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all'[\*\*articolo 111, comma 2, Cost.\*\*](#)**, in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la **parte privata** che quella **pubblica**, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un'amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della **prenotazione a debito**, e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a detto titolo.

La **questione** formulata, e giunta in questi termini in Consulta, è stata, tuttavia, **ritenuta inammissibile**, atteso che – secondo i Giudici costituzionali – **non si è tenuto conto** di una differente soluzione interpretativa che poggia sulla **insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato**, misura eccezionale e sanzionatoria, e sul **dato testuale della norma**, che limita la sua operatività al solo processo civile.

Ciò ha però permesso alla Corte Costituzionale di chiarire comunque un aspetto interessante: il **comma 1-quater dell'articolo citato**, nel comminare la sanzione del raddoppio fa espresso rinvio al **comma 1-bis** per la commisurazione dell'importo da versare e, a sua volta, quest'ultimo rinvia al precedente **comma 1**, il quale disciplina la debenza del contributo unificato **limitatamente al processo civile**.

Al contrario, la **disciplina del contributo unificato tributario** – ha osservato la Consulta – **è rintracciabile nel successivo comma 6-quater** della norma incriminata, il quale non è assolutamente richiamato dal **comma 1-quater** oggetto di censura. D'altra parte, la stessa Corte, con [\*\*sentenza n. 78 del 07.04.2016\*\*](#), aveva già avuto modo di precisare che i primi sei commi dell'**articolo 13 D.P.R. 115/2002** si riferiscono soltanto al **processo civile**.

Chiarito ciò, occorre rilevare che, se tale assunto opera pacificamente in sede di impugnazione presso le Commissioni tributarie regionali, **dei dubbi permangono purtroppo in relazione al giudizio di cassazione, laddove viene applicato regolarmente il raddoppio del contributo unificato.**

Ecco, dunque, che **rivive la bocciata argomentazione** con cui i giudici di seconde cure hanno rimesso gli atti alla Consulta.

Se, infatti, i **processi tributari** approdati in **Cassazione** assumono le sembianze di **processi civili**, il **raddoppio** del contributo unificato, previsto in caso di rigetto del ricorso, **non** può essere **addebitato alle amministrazioni dello Stato**, che usufruiscono della prenotazione a debito, **gravando** in tal modo **interamente sul contribuente** e ledendo la garanzia costituzionale di parità processuale.

A sommosso parere di chi scrive, **questa disparità di trattamento è inaccettabile**, ancorché trovi conferma nelle recentissime sentenze con cui i giudici di legittimità hanno addossato il pagamento del contributo unificato raddoppiato unicamente al contribuente (*ex multis*, **Cass.**, [sentenze nn. 2545/2018](#); [1312/2018](#) e [29998/2017](#)).

Stante l'inesistenza di pronunce di legittimità che abbiano fatto luce su tale questione, **l'augurio è che essa riapprodi**, su rilievo d'ufficio o su istanza di parte, **nuovamente dinanzi ai giudici di legittimità costituzionale.**



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Detrazione canone di locazione non cumulabile con il “contributo affitti”***

di **EVOLUTION**



L'Agenzia delle Entrate con la circolare AdE 7/E/2017, chiarisce che la detrazione dei canoni di locazione per l'abitazione principale non sarebbe cumulabile con il cosiddetto “Contributo fondo affitti” ( ex articolo 10 Legge 431/1998), né con qualunque altro contributo che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche della detrazione per canoni di locazione.

Ai titolari di **contratti di locazione** per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, l'[articolo 16 del Tuir](#) – “*Detrazioni per canoni di locazione*”, riconosce una **detrazione d'imposta** stabilita in misura “forfetaria”, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

Detta agevolazione è riconosciuta **a prescindere dalla durata del contratto**.

La **detrazione** è “fissa” e, quindi, non è rapportata al canone corrisposto, ma **varia** comunque in base a:

- scaglioni di reddito;
- tipologia del contratto (canone libero o concordato);
- età del titolare.

In tutti i casi l'importo spettante va calcolato in base al **periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale**.

La norma in questione non vincola la concessione dell'agevolazione fiscale al requisito della **residenza anagrafica**, tranne che in un singolo caso specifico, ossia quello del trasferimento della residenza per motivi di lavoro (vedi oltre). A stabilirlo il [comma 1-quinquies](#) dello stesso

articolo 16 secondo il quale “*Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente*”. Nessun cenno, quindi, alla residenza in senso anagrafico, e di conseguenza **per usufruire della detrazione è sufficiente l'autocertificazione del domicilio e dell'utilizzo dell'immobile.**

Il principio è stato confermato dalla [circolare AdE 7/E/2017](#) secondo cui “*l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente*”.

Resta fermo che le detrazioni sono **compatibili** con la **deduzione** di cui all'**articolo 10, comma 3-bis del Tuir** per l'**abitazione principale**.

A contrario, in base all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare AdE 34/E/2008](#), prima, e nella [circolare AdE 7/E/2017](#), poi, la detrazione in commento non sarebbe cumulabile con il cosiddetto “Contributo fondo affitti” ( ex [articolo 10 Legge 431/1998](#)), né con qualunque altro contributo che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione..



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >